

STATUTO DELL'O.D.C.

Art. 1

Ai sensi dell'art. 18 del D.lgs. n. 28 del 04.03.2010 è istituito dal Consiglio dell'Ordine degli Architetti di Firenze (d'ora in avanti C.d.O.), con delibera del 07/11/2011, l'**Organismo di Conciliazione del Ordine degli A.P.P.C. di Firenze** denominato **OMA** (d'ora in avanti **O.d.C.**), avente lo scopo di provvedere stabilmente all'attività di mediazione per la conciliazione delle controversie civili e commerciali, vertenti su diritti disponibili, anche secondo modalità di svolgimento telematiche.

Il C.d.O. provvede a stipulare polizza assicurativa di importo adeguato in base alle previsioni di legge per le conseguenze patrimoniali comunque derivanti dallo svolgimento del servizio di mediazione da parte dell'O.d.C.

Art. 2

Sede dell' O.d.C.

L'O.d.C. svolge le sue funzioni presso la sede del Consiglio dell'Ordine degli Architetti di Firenze, piazza Stazione n°50, salvo comunque diversa disposizione di quest'ultimo o dell'O.d.C. medesimo.

Art. 3

Personale dipendente

L'O.d.C. si avvale di personale retribuito dall'Ordine degli A.P.P.C., il quale delega almeno uno dei propri dipendenti.

Art. 4

Composizione O.d.C.

L'O.d.C. è composto da tre membri: Il Presidente dell'Ordine, il Tesoriere dell'Ordine, e un consigliere dell'Ordine la cui nomina compete al Consiglio dell'Ordine degli Architetti di Firenze.

La funzione di Presidente dell'O.d.C. è svolta dal Presidente del C.d.O.

Analogamente la funzione del tesoriere coincide con quella istituzionale del C.d.O., il Segretario viene identificato nella figura del rimanente consigliere del C.d.O. che svolge la funzione di Responsabile dell'Organismo, salvo diversa deliberazione del C.d.O. I

componenti dell'O.d.C. restano in carica in coincidenza con il mandato del C.d.O. e, comunque, fino all'insediamento del nuovo C.d.O.

L'esclusione o la decadenza dalla carica di membro dell'O.d.C. o di Presidente dell'O.d.C. è deliberata dal C.d.O. di ufficio o su proposta di uno dei membri dell'O.d.C. o del Presidente dell'O.d.C.

L'O.d.C. potrà nominare una Direzione Organizzativa, cui delegare compiti di gestione tecnica, logistica e scientifica, costituita da membri dell'Ordine degli Architetti della Provincia di Firenze. Il C.d.O. può deliberare di riconoscere un compenso, anche forfettario, ai membri della Direzione Organizzativa in ragione dell'impegno profuso nello svolgimento delle loro funzioni e dei proventi generati dall'attività di mediazione dell'O.d.C.

Art. 5

Funzioni del Presidente

Il Presidente o suo delegato convoca e coordina le sedute dell'O.d.C., fissando i punti all'ordine del giorno; assegna gli eventuali esposti nei confronti dei mediatori, per l'istruttoria, ai singoli componenti dell'O.d.C., esprime il proprio voto sulle questioni decise dall'O.d.C.

Art. 6

Funzioni del Segretario e del Tesoriere

Il Segretario coadiuva il Presidente, tiene il registro degli affari di mediazione previsto dall'art. 12 del D.M. 180/10, nelle forme ivi previste, cura la redazione dei verbali delle sedute dell'Organismo e provvede alla custodia dei relativi Registri.

Il Tesoriere cura la contabilità e l'amministrazione dell'O.d.C., provvede alla trasmissione al C.d.O. della documentazione necessaria all'approvazione annuale del bilancio, è responsabile della corresponsione dei compensi ai mediatori, nonché dei pagamenti a dipendenti, collaboratori, fornitori dell'O.d.C.

Art. 7

Convocazione dell'O.d.C.

L'O.d.C. viene convocato dal Presidente senza necessità di formalità particolari, ed anche "ad horas", con comunicazione verbale, ovvero telefonica. La riunione è validamente costituita con la maggioranza dei membri.

Le riunioni dell'Organismo sono verbalizzate in un apposito registro, che sarà numerato in ogni pagina, vidimato dal Presidente dell'O.d.C. e custodito nella segreteria del C.d.O.
Le decisioni dell'Organismo sono assunte a maggioranza di voti.

Art. 8 Compiti dell' O.d.C.

L'O.d.C. ha i seguenti compiti:

- a) stilare l'elenco dei mediatori ed aggiornarlo periodicamente e a sottoporlo al C.d.O. per la ratifica;
- b) tenere il registro degli affari di mediazione;
- c) esaminare le richieste di mediazione e provvedere alla designazione dei mediatori;
- d) vigilare sulla corretta applicazione del regolamento da parte del mediatore e delle parti;
- e) esaminare gli esposti nei confronti dei mediatori;
- f) vigilare sul rispetto da parte del mediatore designato degli obblighi cui è tenuto;
- g) provvedere, in caso di inadempienze da parte del mediatore, alla sospensione dell'interessato dall'esercizio dell'opera di mediazione o, in casi più gravi, alla sua cancellazione dall'elenco dei mediatori;
- h) provvedere al controllo della regolarità formale dei verbali stilati dal mediatore designato e a tutti gli incombeni successivi alla conclusione del tentativo di mediazione;
- i) trasmettere, a far data dal secondo anno di iscrizione nel registro, entro il 31 marzo di ogni anno successivo, il rendiconto della gestione su modelli predisposti dal ministero;
- j) predisporre il rendiconto contabile finanziario.
- l) individuare la tariffa da applicare nel caso in cui il valore della lite sia indeterminato, indeterminabile o vi sia una notevole divergenza tra le parti sul valore della lite.
- m) disporre la cancellazione dall'elenco dei mediatori di coloro per cui sia venuto meno uno o più dei requisiti per l'iscrizione o che ne abbiano fatto espressa richiesta;
- n) predisporre all'interno dell'organismo le modalità del tirocinio obbligatorio;
- o) adottare modifiche e integrazioni al regolamento di mediazione di concerto con il C.d.O;

Art. 9

Elenco dei Mediatori

L'O.d.C. si avvale per svolgere le sue funzioni di un elenco di Mediatori, che abbiano dichiarato la loro disponibilità a svolgere le funzioni di mediatore per il richiedente. L'O.d.C. è tenuto a redigere l'Elenco dei Mediatori sulla scorta delle istanze degli interessati e a sottoporlo al C.d.O. per la ratifica. L'Elenco aggiornato deve essere inviato al Ministero competente.

Art. 10

Selezione dei Mediatori

L'iscrizione del mediatore nell'elenco dell' O.d.C. è subordinata al possesso da parte di ciascun candidato dei requisiti di legge per l'esercizio di tale funzione e ad una valutazione di idoneità da parte dell'O.d.C., secondo procedura da definirsi con delibera dell'O.d.C.

Nella domanda di iscrizione del candidato dovrà dimostrare:

1. essere in possesso dei requisiti minimi di Legge previsti dal decreto Ministeriale 180/10 artt. 4 e 18 e successive modificazioni e integrazioni (corso di formazione non inferiore alle 50 ore e successiva specifica attività di aggiornamento professionale secondo termini di legge)
2. di essere iscritto presso l'Ordine degli Architetti di Firenze
3. di non essere già iscritto a più di quattro Organismi di Mediazione
4. non aver riportato condanne definitive per delitti non colposi o a pena detentiva non sospesa
5. non essere incorso nell'interdizione temporanea o perpetua dai pubblici uffici
6. non essere sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza
7. non aver riportato sanzioni disciplinari diverse dall'avvertimento

La valutazione di idoneità prevede l'accertamento della conoscenza delle nozioni di base relative alla disciplina generale del contratto, delle tecniche di mediazione, della normativa in materia. La valutazione potrà avvenire per mezzo di simulazioni e/o questionari predisposti dall'O.d.C.

L'O.d.C. potrà stipulare accordi e convenzioni con altri Organismi per potersi avvalere di loro mediatori qualora si rendano necessarie particolari competenze.

L'O.d.C. potrà inoltre deliberare di iscrivere nelle liste dei propri mediatori anche professionisti esterni all'albo degli iscritti all'Ordine degli Architetti della Provincia di Firenze e stipulare protocolli di intesa con Istituzioni e Associazioni.

Art. 11

Degli obblighi del Mediatore

Il Mediatore iscritto nell'elenco dell'O.d.C. non può assumere obblighi o diritti connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati, ad eccezione di quelli strettamente inerenti alla prestazione dell'opera; gli è fatto divieto di percepire compensi direttamente dalle parti.

Al Mediatore è fatto, altresì, obbligo di:

- a) sottoscrivere per ciascun affare per il quale è designato e prima di iniziare la trattazione dell'affare una dichiarazione di imparzialità e di insussistenza di motivi di incompatibilità con l'incarico da assumere;
- b) informare immediatamente l'O.d.C., ed eventualmente le parti, dell'affare in corso di trattazione, delle vicende soggettive che possono avere rilevanza agli effetti delle prestazioni conciliative e dei requisiti individuali richiesti ai fini della imparzialità dell'opera;
- c) corrispondere immediatamente ad ogni richiesta del Responsabile della tenuta del Registro degli Organismi di Conciliazione tenuto dal Ministero della Giustizia;
- d) mantenere la propria competenza professionale specifica rispettando gli obblighi formativi prescritti dalle norme di legge e quelli ulteriori ed aggiuntivi eventualmente stabiliti con deliberazione dall'O.d.C. ;
- e) rispettare il regolamento e il codice etico dell'O.d.C.

Per mantenere l'iscrizione nell'elenco, il Mediatore deve adempiere gli obblighi normativi di aggiornamento professionale e trasmettere tempestivamente alla Segreteria i relativi attestati. Periodicamente la Segreteria controlla la permanenza dei requisiti per l'iscrizione e invita il Mediatore che non abbia provveduto all'invio della documentazione richiesta a ottemperare entro un congruo termine, decorso inutilmente il quale si procede alla cancellazione d'ufficio del nominativo come stabilito all'art. 12.

L'O.d.C. garantisce ai propri iscritti la facoltà di partecipare agli incontri di mediazione ai fini del tirocinio formativo gratuito stabilito dalle disposizioni normative regolamentari vigenti.

Art. 12

Procedimento di cancellazione o sospensione dall'elenco

Il Mediatore che non rispetti gli obblighi previsti dall'art. 11 è immediatamente sospeso, in via cautelare, con delibera dell'O.d.C., e sostituito nell'incarico da altro mediatore all'uopo designato. Il mediatore viene invitato a fornire chiarimenti all'O.d.C.

All'esito della istruttoria, l'O.d.C. delibera di:

1. revocare la sospensione cautelare e reintegrare il mediatore a svolgere le proprie funzioni;
2. cancellare dall'Elenco dei Mediatori, trasmettendone notizia al C.d.O. di appartenenza al fine dell'apertura del procedimento disciplinare.

Nel caso di esposto di una delle parti interessate, l'O.d.C. provvede nel più breve tempo possibile, a sentire il Mediatore interessato sui fatti esposti. All'esito della istruttoria, l'O.d.C. delibera di:

1. consentire all'interessato di continuare a svolgere l'incarico;
2. sospendere cautelativamente dall'incarico provvedendo alla sua sostituzione ed eventualmente avviando il procedimento di cancellazione di cui al primo comma, notiziando immediatamente il C.d.O. di appartenenza al fine dell'apertura del rituale procedimento disciplinare.

Il Mediatore può, inoltre, essere cancellato per il sopravvenuto venir meno dei requisiti di cui all'art. 10 o per sua espressa richiesta; in entrambi i casi l'O.d.C. provvede direttamente con propria delibera.

Delle cancellazioni dall'Elenco è data immediata notizia al Responsabile del Registro degli Organismi di Conciliazione.

Art. 13

Regolamento del servizio di mediazione

L'O.d.C. adotta con delibera il regolamento del servizio di mediazione e le relative modifiche e integrazioni di concerto con il C.d.O.

Art. 14

Entrate e Uscite

L'O.d.C tiene un Registro, anche informatico, su cui annotare le entrate e le uscite.

Sono entrate dell'O.d.C. i proventi derivanti dall'attività di mediazione.

Sono uscite dell'O.d.C. i compensi, debitamente fatturati, dei Mediatori, dei componenti dell'O.d.C. e del personale, nonché le spese correnti di esercizio dell'organismo stesso.

L'O.d.C. non ha autonomia finanziaria. Le entrate e le uscite dovranno essere inserite all'interno del bilancio dell'ordine, il quale dovrà essere integrato con appositi capitoli facenti espressamente riferimento all'O.d.C.

Art. 15

Controlli sulla gestione contabile dell'O.d.C.

Il controllo sulla gestione contabile dell'O.d.C. è affidata al C.d.O. che lo espleta tramite il proprio Tesoriere.

L'O.d.C. è comunque tenuto a depositare, semestralmente entro il 10 luglio (semestre gennaio/giugno) ed il 10 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento (semestre luglio/dicembre), presso il C.d.O., rendiconto contabile-finanziario della propria gestione.

Il C.d.O, entro 10 gg dal ricevimento del rendiconto provvede, su relazione del Consigliere Tesoriere alla sua eventuale approvazione.

Art. 16

Scioglimento dell'O.d.C.

Il C.d.O. delibera lo scioglimento dell'O.d.C. ed adotta ogni provvedimento relativo alla liquidazione e cessazione delle attività dallo stesso svolte.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

IL PRESIDENTE